

## TRIBUNALE MILANO

27 GIUGNO 1991

PRESIDENTE EST.:

CIAMPI

PARTI:

TORTORA

(Avv. Boneschi, Caiazza)

R.C.S. RIZZOLI PERIODICI

(Avv. Guardamagna, De Longhi)

**Danno • Danno non patrimoniale**  
**• Lesione della reputazione •**  
**Liquidazione equitativa • Criteri**  
**• Natura degli addebiti •**  
**Diffusione del periodico.**

*Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione va effettuato in via equitativa tenuto presente della natura degli addebiti e della diffusione del periodico sul quale sono stati riportati (nel caso di specie per accuse di appropriazione di fondi e coinvolgimento con criminali pubblicate da un periodico con una diffusione di ca. 250.000 copie sono stati liquidati L. 200 milioni).*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 1986 il Sig. Enzo Tortora ha citato innanzi a questo Tribunale di Milano Giulia Orecchia, quale autore dell'art. intitolato « Tortora oppure falco? », apparso sul n. 1 del luglio 1986 della rivista « Nomi di Oggi », nonché Paolo Occhipinti e la soc. RCS - Rizzoli Periodici S.p.A., rispettivamente quali direttore ed editore della rivista medesima, per

sentire accertare *incidenter tantum* il reato di diffamazione a mezzo stampa, dichiarare che la pubblicazione dell'articolo « Tortora oppure falco » di cui sopra, così come delle fotografie didascalie che lo corredano, sarebbe lesiva della reputazione, dell'immagine e dell'identità personale dell'attore medesimo e condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di lire tre miliardi.

Con comparsa del 16 febbraio 1987 la soc. Rizzoli si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree di cui ha chiesto il rigetto.

Nel giudizio non si sono costituiti Paolo Occhipinti e Giulio Orecchia e, pertanto, il G.I. all'udienza del 17 febbraio 1987 ne ha dichiarato la contumacia.

All'udienza del 13 gennaio 1988 su invito del G.I. sono comparse le parti personalmente al fine di esperire un tentativo di bonario componimento della vertenza che, tuttavia, ha dato esito negativo.

Precisate le conclusioni la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

Giudica il Collegio che la domanda attorea sia fondata nei termini di cui in prosieguo.

Il servizio giornalistico di cui è causa si presenta, nel suo complesso, come un tentativo di supportare, attraverso la cronaca di presunti episodi della vita del Tortora, la tesi dell'autore secondo cui il Tortora stesso avrebbe avuto una doppia personalità (positiva e negativa): l'impressione generale che, tuttavia, alla fine ne riceve il lettore induce ad un giudizio non certo positivo sul soggetto descritto.

Nel contenuto di tale servizio si riscontrano molte espressioni che, pur non testimoniando uno stile di giornalismo rigoroso ed accurato, non possono, tuttavia ritenersi esorbitanti rispetto al diritto di cronaca (in quella forma ampliata che è tipica della attuale civiltà dominata da « mass-media ») nei confronti di un personaggio che era sicuramente al centro degli interessi dell'opinione pubblica nel periodo *de quo*. Detto ciò, per quanto attiene alla struttura generale del servizio giornalistico in questione, va fermamente puntualizza-

\* La sentenza — che rende giustizia postuma ad Enzo Tortora per una delle innumerevoli aggressioni giornalistiche collaterali alla sua odissea giudiziaria — assume espressamente come parametro per la liquidazione del danno il numero delle copie diffuse dal periodico convenuto. Le 250.000 copie diffuse erano lette del 1986 da circa sette lettori per copia e quindi da circa 1.750.000 persone: dunque un rapporto di ca. 115 lire per lettore. Per la liquidazione di un importo di simile grandezza — ma per lesione della riservatezza — compiuta dallo stesso Tribunale v. Trib. Milano 8 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 865.

to, tuttavia, che, nello stesso servizio compaiono, allusioni ed accostamenti del tutto immotivati gravemente offensivi ed assolutamente esorbitanti rispetto ai limiti di ogni più ampio diritto di cronaca nei confronti di un personaggio pubblico.

In particolare nel servizio si riferisce:

1) di presunte macchie sul naso del Tortora ascrivibili, secondo l'allusione all'uso di tabacco o di droghe;

2) di presunte manovre, a scopo di personale tornaconto, realizzate dal Tortora a favore di alcuno dei concorrenti dello spettacolo « Campanile sera » da lui presentato;

3) del superamento all'esame di giornalista con l'uso dell'espressione « perfino »;

4) del fatto che il Tortora era stato invischiato in oscure faccende di soldi connesse alla sua attività di presentatore televisivo (laddove, poi, è emerso in sede penale la completa estraneità del Tortora ai fatti con condanna per diffamazione di coloro che glieli avevano attribuiti);

5) dello scagionamento, da parte di Raffaele Cutolo, dalle accuse di traffico di droga e, attraverso la sottolineatura (con la reiterazione) del nome dello scagionato si tenta, implicitamente di avvalorare l'idea di un qualche legame tra il Tortora e il Cutolo;

6) di un possibile accostamento del Tortora con Hitler date le comuni predilezioni vegetariane.

Un complesso così pesante di allusioni a fatti diffamanti risultati, poi, anche in questa sede, privi di ogni supporto probatorio (le richieste probatorie non riguardano quanto sopra detto) supera, come già detto, ogni più lata manifestazione del diritto di cronaca e ricade in quella deteriore forma di giornalismo maramaldesco già altre volte caratterizzato con la espressione « sbatti il mostro in prima pagina ».

Data la natura diffamatoria dei fatti addebitati all'attore a mezzo stampa, natura qui incidentalmente accertata, ne deriva la piena risarcibilità dell'azionato danno morale (posto, poi, che nessun danno patrimoniale è stato provato).

Premesso ciò sull'*an debeatur* e passando ora all'analisi del *quantum* va detto, anzitutto, che assolutamente

esorbitanti appaiano le svolte pretese attoree (L. 3.000.000.000) sia in relazione ai criteri solitamente adottati da questo giudice per la liquidazione di tale tipo di danno morale, sia in relazione alla reale afflittività, per l'attore, di un illecito quale quello di cui si discute: invero l'essere stato oggetto di un'ampia campagna diffamatoria (come lo stesso attore riconosce e lamenta) se non può minimamente costituire giustificazione e scriminante per l'autore dell'ulteriore diffamazione perpetrata, sicuramente, tuttavia, ha comportato, per l'attore un « dolor » attenuato dal fatto che le stesse ingiuste accuse gli erano già pervenute da altri organi di stampa e, quindi, in un certo senso, si confondevano nella generale azione denigratoria che, ad avviso dell'attore, la stampa ha svolto nei suoi confronti. Tenuto, pertanto, conto della natura della diffamazione perpetrata con l'attribuzione dei sopra riferiti fatti, dell'ampiezza del messaggio diffamante nel caso di specie (n. 247.489 copie distribuite della rivista) e, fatta applicazione degli usuali criteri liquidatori di questo giudice, si ritiene equo liquidare il danno sofferto dall'attore in L. 200.000.000 di moneta attuale e comprensiva di interessi. Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento nei suddetti termini.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice e tenuto conto di quanto effettivamente riconosciuto, in L. 450.000 per esborsi, L. 1.353.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari.

**P.Q.M.** — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

dichiara i convenuti, in solido, responsabili di aver leso l'immagine e la reputazione dell'attore con il servizio giornalistico di cui è causa;

condanna i convenuti, in solido, a risarcire all'attore il danno morale subito in L. 200.000.000 di moneta attuale e comprensiva di interessi;

condanna le parti convenute, in solido, a rimborsare alla parte attrice delle spese del presente giudizio e cioè complessivamente L. 5.803.000.